REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 936 del 20/05/2025 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2025/958 del 20/05/2025
Struttura proponente:	SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 1 AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	RETTIFICA PARZIALE PROVVEDIMENTO N. 887 DEL 13/05/2025 DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITA' PER BENEFICIARIO DI NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE CENTRO 1 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI IMOLA
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 1
Firmatario:	MARCO SILVAGNI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Maurizio Milandri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante "*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"* ed in particolare:
  - l'art. 32 bis "*Agenzia regionale per il lavoro"*, inserito dall'art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. g), in base al quale l'Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* ed in particolare:
  - l'art. 2 "*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*" con cui si prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
  - l'art. 21 "*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito"* che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell'articolo 2, d.lgs. 150/2015, recante le "*Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive*" ed in particolare:
  - l'art. 4 "*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti"*;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regolamenta la composizione e il funzionamento del "*comitato per ricorsi in tema di condizionalità*" previsto all'art. 21, comma 12, del d.lgs. 150/2015;
- la delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i "*criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015"*;
- la nota del direttore generale dell'ANPAL dell'11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell'art. 21, comma 10, del d.lgs. 150/2015;
- la circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto "*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*";
- la circolare dell'INPS n. 224 del 15 dicembre 2016 avente per oggetto "*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all'art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*";

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2016 n. 3374 ad oggetto “richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015” e in particolare il punto Q.7. “giustificato motivo”.

- il d.l. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" ed in particolare l'art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all'art. 20 d.lgs. n. 150/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 1315 avente ad oggetto: "Approvazione delle indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l'attuazione dei programmi di politica attiva";
- il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" ed in particolare:
  - l'art. 3 co. 1, in merito all'attribuzione delle funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;
  - l'art. 3, co. 4 riportante "ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto";

- il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024.

Premesso che:

- in data 01/04/2025 il Centro per l’Impiego di Imola convocava (seconda convocazione) via SMS (SMS inviato il 01/04/2025 ore 8:55) l’utente M.A. . – identificato come da scheda privacy –, a seguito di presentazione domanda Naspi con protocollo INPS.1301.03/12/2024.0102413, prevedendo appuntamento per la giornata del 15/04/2025;

- il Centro per l’Impiego registrava la mancata presentazione e partecipazione alle iniziative di cui al D.Lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. a) e b) da parte di M.A. alla data del 15/04/2025;

- successivamente a tale mancata presentazione, con determinazione dirigenziale n. 887 del 13/05/2025, recante “Provvedimento di applicazione del regime di condizionalità per beneficiari di Naspi o Discoll - Area Territoriale Centro 1- Centro per l'impiego di Imola” è stata disposta la condizionalità per M.A..;

- in data 16/05/2025 veniva notificato all’utente l’adozione di detto provvedimento (primo evento di mancata presentazione), a seguito di pubblicazione avvenuta in data 14/05/2025 sul portale https://regioneer.it/Provv-Naspi della Determinazione n. 887;

- in data 12/05/2025 ore 19:45 i sistemi informativi SILER registravano CO in cooperazione applicativa, relativa a rapporto di lavoro avviato in data 01/04/2025 (con termine 01/07/2025) con Agenzia per il Lavoro;

- a seguito di ricezione di CO di assunzione, pertanto, l’utente M.A. risultava occupato alla data prevista per l’appuntamento con il Centro per l’Impiego.

- ne della stessa.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di dover procedere con l'esclusione dall'elenco degli eventi di condizionalità, già allegato alla determinazione dirigenziale n.887 del 13/05/2025 del nominativo di M.A. nei confronti del quale, pertanto, non va applicata la condizionalità.

Ritenuto:

- per quanto sopra esposto e ritenendo di non penalizzare il percettore che è rientrato nell'applicazione della sanzione specificata con determina dirigenziale n. 405 del 12/03/2025, in quanto gli eventi riferiti risultano coerenti con gli atti d'ufficio, si è provveduto a giustificare la sua assenza alla convocazione del 17/02/2025;
- che, sulla scorta del principio di Revisione ed Autotutela della Pubblica Amministrazione ex art. 21 *nonies* L. 241/1990 e ss. mm. e ii., si rende ora necessario disporre la revoca della sanzione della condizionalità (già disposta con la citata determina n. 887 del 13/05/2025) nei confronti della persona di cui sopra, poiché il giorno dell'evento di condizionalità (15/04/2025) era impossibilitata a presentarsi alla convocazione in quanto impegnata in attività lavorativa;
- di comunicare tramite PEC all'INPS e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il presente provvedimento al fine di revocare l'applicazione della sanzione al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 "*General Data Protection Regulation";*
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

Richiamate infine:

- le deliberazioni della Giunta Regionale:
  - n. 1620 del 29 ottobre 2015 *Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015*;
  - n. 364 del 11 marzo 2019 *Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*;
  - n. 191 del 5/2/2024 "*Assunzione di un Dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro*" e la relativa presa d'atto con determinazione n. 246 del 15/02/2024 recante "*Conferimento incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 5/2/2024 – presa d'atto*" e n., n.

84 del 20/01/2025 recante "*Proroga incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui a deliberazione della Giunta Regionale n.2378 del 23/12/2024 - presa d'atto"* e n. 777 del 29/04/2025 avente ad oggetto "*Proroga incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui a Deliberazione della Giunta Regionale n. 608 del 22/04/2025 - presa d'atto*";

- n. 1004 del 20/6/2022 *recante Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018*;

- le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

  - n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l'art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

  - n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le *Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro dell'Emilia-Romagna*;

  - n. 664 del 21 giugno 2018 *Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro*;

  - n. 1277 del 7 dicembre 2018 "*Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1 c. 793 della L.n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019." e n. 1553 del 10 dicembre 2019 "Conferimento incarichi dirigenziali presso l'agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1° gennaio 2020*";

  - n. 1257 del 7 agosto 2020 *Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali*;

  - n. 235 del 4 marzo 2021 "Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane";

  - n. 1368 del 24 novembre 2021 "Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione";

  - n. 1256 del 14 ottobre 2022 "Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018";
  - n. 1663 del 29 agosto 2024 *"Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio territoriale Centro 1, con decorrenza 1/9/2024*";
  - n. 1992 del 29 ottobre 2024 avente ad oggetto "*Approvazione Linee guida per l'applicazione della normativa sullo stato di disoccupazione*";
  - n. 2387 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di Responsabilità di Elevata Qualificazione 2025-2027 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna*";
  - n. 134 del 31/01/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - approvazione*";

  - - la determinazione del Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna n. 553 del 4 aprile 2024 *"Approvazione articolazione organizzativa del servizio territoriale Area Centro 1 ambito di Bologna con relative competenze, attribuzioni e assegnazione del personale alle unità organizzative";*

- la determinazione del Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna n. 2410 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto "*Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarichi di elevata qualificazione del Servizio Territoriale Centro 1 - ambito territoriale di Bologna*";
- la determinazione del Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna n. 2411 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto "*Individuazione dei Responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 5 e ss. Della L. n. 241/1990 – Ambito Territoriale Centro 1 Bologna*".

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è il titolare di incarico di elevata qualificazione del Centro per l'Impiego Imola con delega di funzioni dirigenziali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, dott. Maurizio Milandri.

Attestato che sia il sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, Dott. Marco Silvagni, sia il Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art. 6 bis della l. n. 241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. procedere, in sede di Revisione e Autotutela Amm.va Decisoria ex art. 21 *nonies* l. 241/1990 e ss. mm. e ii., alla rettifica parziale della propria determinazione dirigenziale n. 887 del 13/05/2025 annullando la sanzione applicata al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; nei confronti del quale pertanto, non va applicata condizionalità;
2. confermare in ogni restante parte quanto disposto con la propria determinazione dirigenziale n. 887 del 13/05/2025;
3. trasmettere tramite PEC, entro 5 giorni dall'adozione, all'INPS e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il presente provvedimento al fine di revocare l'applicazione della sanzione al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. notificare al percettore di strumenti di sostegno al reddito interessato il presente provvedimento di revoca;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è il titolare di incarico di elevata qualificazione del Centro per l'Impiego di Imola con delega di funzioni dirigenziali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Maurizio Milandri;
6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

IL DIRIGENTE

Dott. Marco Silvagni

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO 1 UTENTE M.A.. - CENTRO PER L'IMPIEGO DI IMOLA

N.	Protocollo INPS domanda NASPI	Data domanda di sostegno al reddito	Data evento condizionalità	Tipo evento	N. evento
1	INPS.1301.03/12/2024.0102413	03/12/2024	15/04/2025	**X07-Mancata presentazione e partecipazione alle iniziative** di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. a) e b)	Primo

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003